



Ministero della Giustizia

Firenze, 27 marzo 2023
prot. 29/23

Spett.le Avvocatura Regionale Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it
avvocatura@regione.toscana.it

p.c. Alla Direzione Urbanistica
Responsabile Arch. Aldo Ianniello
aldo.ianniello@regione.toscana.it

p.c. Alla direzione Agricoltura
Settore Forestazione
Responsabile Dott. Sandro Pieroni
sandro.pieroni@regione.toscana.it

Oggetto: richiesta di parere in materia di applicazione della normativa paesaggistica ai tagli boschivi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.239 del 29/11/2022

Illustrissimi Legali,

questa Federazione regionale degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Toscana (istituita ed operante ai sensi della L.3/76 e L.152/92 e s.m.i.) nell'ottica di un rapporto di collaborazione tra Enti quali l'amministrazione regionale e lo stesso sistema ordinistico, nell'interesse degli iscritti, sia liberi professionisti che funzionari e dirigenti degli Enti competenti in materia, con la presente richiede l'espressione di un parere in materia di autorizzazione paesaggistica applicata al regime dei tagli boschivi, con particolare riguardo agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.239 del 29/11/2022.

Premessa

Con sentenza del 29 Novembre 2022, n. 239, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la Legge Regionale n. 52/2021 che introduceva il comma 4bis all'Art. 41bis della Legge Forestale della Toscana (la n. 39 del 31 Marzo 2000 e s.m.i.), che consentiva il taglio culturale boschivo senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'Art. 149 Comma 1° Lett. B e C del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), anche nei boschi ricadenti in zone vincolate per Decreto Ministeriale ex Art. 136 dello stesso Codice, *purché il Decreto non avesse per oggetto esclusivo il medesimo bosco.*

In questo periodo di circa undici mesi di vigenza della Legge Regionale 52/2021 (da Gennaio a Novembre 2022 compresi) numerose sono state le Richieste di Autorizzazione e/o le Dichiarazioni di Taglio elaborate e presentate ai soli fini del Vincolo Idrogeologico, presso la Città Metropolitana di Firenze o le varie Unioni dei Comuni presenti in Toscana, mentre non sono state presentate corrispondenti richieste inerenti l'autorizzazione paesaggistica presso i Comuni dove ricadevano i boschi interessati dal taglio, proprio in virtù della medesima L.R.51/2022 la quale, finché non è stata cassata dalla Corte Costituzionale, godeva di piena esecutività.

Ma dal momento del suo decadimento (2 Dicembre 2022, il giorno successivo alla pubblicazione della Sentenza sulla G.U.), la categoria professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali si è posta diverse domande sul grado di retroattività della Sentenza della Corte, alla luce di numerose fonti del diritto (soprattutto sentenze della Corte Costituzionale) le quali, se in alcune parti sembrano concordare, su altre sono invece molto discordanti.



Ministero della Giustizia

In particolare sono sorti dubbi su alcune specifiche situazioni per le quali si chiede un parere in merito al grado di retroattività della sentenza:

caso A) Autorizzazione/Dichiarazione al taglio ai sensi L.R.39/00 acquisita/presentata e taglio ultimato prima della sentenza;

caso B) Autorizzazione/Dichiarazione al taglio ai sensi L.R.39/00 acquisita/presentata prima della sentenza, che però è stata pronunciata a taglio iniziato: quest'ultimo si concluderà in questa Annata Silvana 2022/2023 (31 Agosto 2023);

caso C) Autorizzazione/Dichiarazione al taglio ai sensi L.R.39/00 acquisita/presentata prima della sentenza, che però è stata pronunciata a taglio iniziato: quest'ultimo si concluderà in più di un annata silvana oltre a quella in corso (31 Agosto 2024, o 31 Agosto 2025);

caso D) Autorizzazione/Dichiarazione al taglio ai sensi L.R.39/00 acquisita/presentata prima della sentenza ma con taglio ancora da iniziare.

Si ricorda che, ai sensi del Regolamento Forestale Toscano attuativo della Legge Forestale della Toscana, l'annata silvana va dal 1° Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo e che, in generale, il periodo di taglio della gran parte dei boschi governati a ceduo va dal 1° Ottobre al 15 Aprile dell'anno successivo.

La sentenza della Corte Costituzionale (29 Novembre, ma pubblicata ed entrata in vigore pochi giorni dopo) è arrivata ad annata silvana 2022/2023 iniziata da ben tre mesi, per l'appunto nel periodo di taglio dei cedui già iniziato da ben due mesi.

Anche se si ritiene, per pura logica, che per i casi A) e B) non dovrebbero sussistere dubbi sulla non retroattività, si chiede comunque la formulazione di un parere di conferma o meno, in modo da fugare qualsiasi dubbio.

Analogamente si chiede l'espressione di un parere riguardo i casi denominati C) e D).

Vista la delicatezza della tematica, certi che sarà compresa l'esigenza di un urgente chiarimento al riguardo, si ringrazia sin da ora per l'attenzione e la collaborazione e si resta a disposizione per quanto possa occorrere.

Distinti saluti

Il Presidente
dott. for. Lorenzo Vagaggini

